



SEMINARIO ECOSISMABONUS: TECNICHE ED OPPORTUNITA'

PROSSIME FASI

Per rendere **effettivamente fruibile l'agevolazione del Decreto Rilancio, dando ai contribuenti opportune indicazioni oltre che regole tecniche che consentano alle banche di predisporre strumenti adeguati in vista della cessione del credito d'imposta, è fondamentale che vengano emanati i provvedimenti attuativi:**

- 1) dell'Agazia delle Entrate (relativo alla scelta tra lo sconto in fattura o la cessione del credito);**
- 2) del Mise (su tipologie e parametri di spesa ed invio delle asseverazioni tecniche dei requisiti).**

ECOSISMABONUS: PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Dalla **prima bozza di Decreto del Mise** emergono gli adempimenti necessari per avvalersi **delle detrazioni fiscali del 110%**.

Con particolare riferimento ai seguenti obblighi in capo ai beneficiari:

- 1) depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica (di cui all'art. 8, comma 1, di 2005, n. 192 e successive modificazioni o un provvedimento regionale equivalente);**
- 2) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti (nei casi e con le modalità da definire);**
- 3) acquisire l'attestato di prestazione energetica (nei casi e con le modalità da definire); acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;**
- 4) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA e da ultimo il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;**
- 5) conservare ed esibire copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese per interventi effettuati su parti comuni degli edifici.**



ECOSISMABONUS: PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

In aggiunta sarà **necessario**:

- 1. trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati contenuti nella scheda descrittiva degli interventi, ottenendo ricevuta informatica, esclusivamente attraverso il sito internet reso annualmente disponibile. Tale scheda contiene i dati di cui all'allegato C al Decreto del Mise, (contenente i principali **dati estratti dall'attestato di prestazione energetica ovvero dall' attestato di qualificazione energetica, sottoscritto da un tecnico abilitato) nonché quelli di cui all'allegato D al Decreto del Mise, (con la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, ai fini dell'attività di monitoraggio);****
- 2. trasmettere all'ENEA, nei casi previsti dal comma 13 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, l'asseverazione del rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, con i modi e nei tempi previsti dal decreto del Mise.**



CONTROLLI E RECUPERO AGEVOLAZIONI

I commi 4, 5 e 6 dell'Art. 121 recano le disposizioni in materia di controlli e recupero delle agevolazioni indebitamente fruite.

In base a queste norme i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.

L'Agenzia delle entrate da parte sua controlla e procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, e nel caso provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari, con l'applicazione della sanzione del 30 per cento, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo non spettante.

Lavori in casa gonfiati o fittizi, quando il superbonus fa reato

Astrattamente si possono ipotizzare le eseguenti situazioni illecite:

- 1. I lavori non fatti.** Innanzitutto, potrebbe configurarsi il caso in cui i lavori in questione non vengano svolti, ovvero riguardino interventi del tutto differenti rispetto a quelli previsti per l'accesso al beneficio e indicati nelle fatture rilasciate dalla ditta fornitrice. Questa **ipotesi appare meramente scolastica** in quanto presupporrebbe una (pericolosa) connivenza illecita della ditta esecutrice dei lavori, di chi li riceve e degli attestatori.
- 2. Importo dei lavori sovralfatturati.** I lavori descritti in fattura siano stati effettivamente eseguiti, tuttavia il costo venga sovrastimato e ciò verosimilmente per fruire di un maggiore credito di imposta rispetto a quello realmente spettante o per ottenere, a fronte della medesima spesa, anche l'esecuzione di lavori non ammessi al beneficio.
- 3. I lavori fatti da soggetti differenti.** È poi anche ipotizzabile che i lavori vengano fatturati da un'impresa differente da quella che ha effettivamente eseguito i lavori, ad esempio perché il cliente ha necessità di cedere il credito d'imposta e l'impresa, per le più svariate ragioni, non può utilizzarlo.

Lavori in casa gonfiati o fittizi, quando il superbonus fa reato

In tutte le ipotesi descritte, potrebbero configurarsi alcuni illeciti: **operazioni inesistenti** oltre che, a determinate condizioni, **indebite compensazioni**.

Infatti, secondo **l'articolo 1 del Dlgs 74/2000 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto**, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205" **per operazioni inesistenti si intendono le fatture o gli altri documenti emessi a fronte di operazioni:**

- non realmente effettuate in tutto o in parte (come si verificherebbe nella prima ipotesi illecita);
- che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale (seconda ipotesi),
- che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi (terza ipotesi).

Lavori in casa gonfiati o fittizi, quando il superbonus fa reato

I reati e le pene previste

In capo all'impresa che esegue i lavori, e quindi che emette le fatture, è configurabile il delitto previsto dall'articolo 8 del Dlgs 74/2000 in base al quale è punito **con la reclusione da quattro a otto anni chiunque**, al fine di consentire a terzi l'evasione, emette o rilascia fatture per operazioni inesistenti.

In base all'articolo 1 del Dlgs 74/2000, **inoltre, il fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte** (che potrebbe essere dubbio, nel caso in cui chi riceva le prestazioni sia un privato) **include anche la possibilità di consentire a terzi il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta**. Ne consegue la possibile integrazione di questa condotta penale illecita a prescindere da chi poi fruisce indebitamente del credito (il contribuente che riceve la fattura o la ditta che esegue i lavori perché ceduto dall'interessato).

Nel caso in cui l'importo non rispondente al vero sia inferiore a 100mila euro, si applicherebbe la reclusione da uno anno e sei mesi a sei anni.



Lavori in casa gonfiati o fittizi, quando il superbonus fa reato

I reati e le pene previste

Per chi ha beneficiato dei lavori, infine, e quindi ha ricevuto le fatture:

1) se le ha indicate in dichiarazione (si pensi al caso di un'impresa o di una persona fisica che detrae l'imposta) si configurerebbe lo speculare delitto di dichiarazione fraudolenta (punito analogamente all'emissione)

2) se invece si tratta di persona fisica, non di un soggetto Iva, che non ha indicato in dichiarazione la fattura, si potrebbe configurare il concorso nel precedente reato di emissione commesso dall'impresa edile

Ovviamente, l'utilizzatore del credito acquistato (quali banche o imprese assicurative) non rischiano tali gravose conseguenze, se ignari degli illeciti penali commessi.

CONSIDERAZIONI FINALI

IL PROVVEDIMENTO PRESENTA EVIDENTI CARATTERISTICHE DI ANTICICLICITA' IN TERMINI DI IMPATTO ATTESO SULLA ECONOMIA.

OGNUNO DOVRA' FARE LA PROPRIA PARTE!!

- IL GOVERNO E LE SUE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE (A COMINCIARE DALL'A.D.E. CHIAMATA A DARE TEMPESTIVI E SOPRATTUTTO CHAIRI INDIRIZZI APPLICATIVI;
- IL CETO BANCARIO: CHIAMATO A RISOLVERE LA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA DEL PROVVEDIMENTO
- IL CETO PROFESSIONALE: CHIAMATO A DARE SOLUZIONI TECNICHE ED APPLICATIVE.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

